

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 200

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

ORTONA

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, 110, E 575 DEL CODICE PENALE
E 177 DEL CODICE PENALE DI GUERRA (CONCORSO IN OMICIDIO VOLONTARIO CONTINUATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

Annunziata il 2 marzo 1954

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 26 febbraio 1954.

La Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Torino procede contro l'onorevole Ortona Silvio fu Eugenio imputato di concorso in omicidio volontario continuato di 33 persone (articoli 81, 110, 575, del Codice penale, e 177, capoverso, del Codice penale militare di guerra).

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione di codesto Consesso, trasmetto la richiesta di autorizzazione a procedere e di arresto pervenuta dal Procuratore generale della Repubblica in Torino con gli atti del procedimento (fascicolo n. 2108/49 della Procura di Biella).

*Il Ministro
DE PIETRO.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Torino, 9 febbraio 1954.

La Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Torino procede contro:

1°) Marchisio Domenico fu Gioacchino e fu Beatrice Caterina, nato il 15 agosto 1915 in Vercelli, dottore in filosofia;

2°) Ortona Silvio fu Eugenio e fu Segre Marietta, nato il 24 maggio 1916 in Casale Monferrato;

imputati del reato previsto e punito dagli articoli 81, 110, 575, del Codice penale e 177, capoverso, del Codice penale militare di guerra per avere, nei giorni 2 e 3 maggio 1945, in Graglia Biellese, Muzzano e località vicinore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, alle quali avevano impartito l'ordine di esecuzione capitale, cagionato, mediante colpi di arma da fuoco, la morte di 33 persone e precisamente di 26 ufficiali appartenenti al reparto R.A.U. catturato a Cigliano Vercellese il 27 aprile precedente, e che aveva convenuto ed ottenuto la resa con l'onore delle armi, e la promessa di aver salva la vita dei componenti e cioè di Invrea Marcello, Andrinelli Mario, Gili Dante, Toppi Guido, Visconti di Modrone Emanuele, Corti Dante, Giaccone Bagnusto Giuseppe, Papaiani Giovanni, Piccinelli Luigi, Tosi Romano, Carini Armando, Della Nave Giuseppe, Briganti Lauro, Colucci Gelsomino, Cottalorda Ottavio, Ciampolello Ugo, Fossati Benito, Giovannetto Paolo, Coppi Giorgio, Mattarese Carlo, Petrini Luigi, Piccioni Giuseppe, Renzi Luigi, Toscano Guarino, Canepa Benedetto, Boccalseggi Aldo e delle seguenti cinque donne: Rocchetto Lucia, Chiandrè Rina, Girardi Nicoletti Itala ausiliarie addette al reparto e Milesi Anto-

nietta in Toppi e Paolucci Carla in Della Nave, estranee al reparto e mogli di due ufficiali appartenenti al reparto, nonché di altre due ausiliarie non identificate.

Il fatto è rimasto accertato quanto in appresso.

Il 27 aprile 1945 un reparto del R.A.U. (Reparto arditi ufficiali) alle dipendenze della R.S.I. e di stanza a Cigliano Vercellese, dopo aver resistito per tutta la giornata agli attacchi di forze partigiane, verso sera si arrendeva.

In seguito ad intervento di don Filippo Pasino, viceparroco della parrocchia di Cigliano Vercellese (foglio 73, volume I) fra le forze partigiane e gli avversari si stipulò la seguente convenzione:

- 1°) rispetto della vita dei prigionieri;
- 2°) loro avviamento ad un campo di concentramento;
- 3°) concessione dell'onore delle armi.

I prigionieri — 26 ufficiali, le mogli di due di essi e 5 ausiliarie — furono trasferiti l'indomani a Graglia Biellese.

Il reparto partigiano al quale era stata affidata la custodia dei prigionieri, dipendeva dal Comando superiore partigiano che aveva sede in Vercelli.

Di questo Comando facevano parte il Marchisio nella qualità di comandante e l'Ortona nella qualità di capo di stato maggiore.

Negli ultimi giorni di aprile e nei primi giorni di maggio 1945 si profilò il pericolo che una colonna tedesca, in ritirata, deviasse verso Graglia. Di questa eventualità venne informato il comando partigiano di Vercelli, al quale vennero richiesti ordini.

Il Comando nelle persone del Marchisio e dell'Ortona decise la soppressione dei prigionieri (foglio 228 retro, vol. II) in considerazione che i reparti partigiani che si dovevano ritirare davanti alla colonna tedesca in marcia, non potevano porre in libertà i prigionieri perché ciò avrebbe costituito un pericolo per la sicurezza dei reparti. Era intuitivo che anziché sopprimerli, il che è delittuoso, avrebbero dovuto condurli seco. L'articolo 177 del Codice penale militare di guerra punisce nella sua prima parte chiunque (militare o civile) usi violenza proditoria contro i nemici e nel cap. detta: « La stessa pena si applica

se la violenza è usata ancorché non proditoriamente sopra la persona d'un nemico che si sia arreso a discrezione ». La relazione al Re ne ribadisce il contenuto « come proibizione di violenza a danno di persone fuori del campo di battaglia ».

In sostanza il prigioniero è sacro.

Secondo il Marchisio, l'Ortona era con lui la mente direttiva del reparto per la parte militare ed ammette che la decisione della fucilazione venne adottata di comune accordo, dopo una discussione alla quale parteciparono egli e l'Ortona in condizioni di eguaglianza. Tanto è vero che nelle sue dichiarazioni usa sempre la terminologia plurale per significare che le decisioni erano prese da entrambi (foglio 227 e segg., vol. II).

E venendo al punto essenziale il Marchisio dichiara testualmente (foglio 228 retro, volume II): « Ortona ed io risponderemo alla richiesta dando l'ordine di fucilare i prigionieri ».

Si deve ciò premesso contestare ad Ortona Silvio — con mandato di cattura — il reato a lui in epigrafe addebitato.

Osservo al riguardo che riveste, ad avviso di questa Procura generale, carattere esclusivo di delitto comune l'uccisione per lo meno delle due mogli d'ufficiali — di cui una incinta — povere donne di cui nessuna situazione politica o militare poteva autorizzare il sacrificio. Ciò ai fini della cattura, non ostacolata pertanto dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 96, mandato che non è stato fin oggi emesso nei riguardi del Marchisio, per non recare una stridente disparità fra lui e l'onorevole Ortona.

Ma poiché l'Ortona è deputato al Parlamento occorre l'autorizzazione a procedere ed all'arresto da parte della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica.

Ciò premesso chiedo alla S. V. Ill.ma di promuovere il procedimento per la concessione di autorizzazione a procedere e della cattura di Ortona Silvio generalizzato in epigrafe, per il delitto in rubrica.

Allego gli atti del procedimento.

Il Procuratore generale
NIGRO.